



CONFCOMMERCIO

C.E.R.
2002



Guida all'applicazione dei nuovi codici dei rifiuti

Volume I

Giugno 2002

I n d i c e

Premessa	Pag. 2
----------------	--------

Capitolo 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. La disciplina comunitaria: le Decisioni 2000/543/CE, 2002/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE	Pag. 4
1.1 <i>Il nuovo meccanismo di classificazione</i>	Pag. 4
1.2 <i>La codifica dei rifiuti</i>	Pag. 4
1.3 <i>La classificazione di pericolosità dei rifiuti</i>	Pag. 6
2. Le disposizioni normative interne: la Legge 21/12/2001, n. 443 e la Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002	Pag. 8
2.1 <i>Rifiuti che hanno cambiato solo il codice o la denominazione</i>	Pag. 8
2.2 <i>Rifiuti che hanno subito un cambio di classificazione</i>	Pag. 9

Capitolo 2

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEI NUOVI CODICI

1. Direttiva 9 aprile 2002	Pag. 13
2. Il nuovo elenco dei rifiuti	Pag. 17
2.1 <i>Introduzione</i>	Pag. 17
2.2 <i>Elenco</i>	Pag. 19
3. Lo schema di trasposizione dei codici allegati al D.M. 5 febbraio 1998	Pag. 43

PREMESSA

Il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore il nuovo elenco europeo dei rifiuti (CER), introdotto nel nostro ordinamento dalla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

L'elenco non comporta unicamente una variazione degli attuali codici identificativi (sono stati introdotti circa 470 nuovi codici e soppressi circa 280 codici originari divenuti inadeguati), ma anche una modificazione complessiva dell'attuale sistema di classificazione dei rifiuti in relazione alle loro caratteristiche di pericolosità.

Viene infatti prevista:

- 1. l'introduzione, per gran parte delle tipologie di rifiuti presenti nell'elenco, di voci "speculari" (codice pericoloso e non pericoloso per il medesimo rifiuto, in funzione della concentrazione di sostanze pericolose);*
- 2. l'introduzione di nuovi capitoli che si riferiscono a processi produttivi non presenti nel precedente "Catalogo", i cui rifiuti erano identificati sia con codici generici (aa bb 99), sia ricercando i rifiuti in altri capitoli non del tutto pertinenti;*
- 3. l'introduzione di capitoli specifici (ad es.: catalizzatori esauriti, scarti di rivestimenti e materiali refrattari) in cui confluiscono gruppi di rifiuti, prima, collocati nei diversi capitoli del CER, in funzione del ciclo produttivo di provenienza.*

In considerazione del rilevante impatto che le nuove disposizioni produrranno sul sistema delle imprese, Confcommercio ha ravvisato l'opportunità di predisporre una breve guida, che si propone di offrire agli operatori del settore uno strumento semplice e pratico di orientamento verso i complessi adempimenti che l'introduzione della nuova lista comporta.

Capitolo 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. LA DISCIPLINA COMUNITARIA: LE DECISIONI 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE E 2001/573/CE.

Con le decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE (e successive rettifiche) la Commissione delle Comunità europee ha introdotto il "nuovo" Catalogo Europeo dei rifiuti (CER), che sostituisce integralmente il precedente CER, disciplinato dalle decisioni 94/3/CE e 94/904/CE.

Il legislatore comunitario ha messo a punto il nuovo elenco sulla base delle notifiche presentate dagli Stati membri - i quali, a norma della direttiva 91/689/CE, potevano segnalare nuovi rifiuti che possedevano una delle caratteristiche di pericolo indicate nell'allegato III della stessa direttiva - nonché sulla necessità di rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificarne le disposizioni in materia.

Le norme comunitarie introducono un unico elenco di rifiuti, che va a sostituire gli allegati A-2 e D del D.Lgs.22/97.

1.1 Il nuovo meccanismo di classificazione

Il nuovo meccanismo di classificazione dei rifiuti si basa sull'attribuzione di un codice a 6 cifre, a blocchi di 2, e segue il principio della provenienza e dell'origine del rifiuto.

Per la **numerazione delle voci** contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole:

- I codici rimasti invariati mantengono la numerazione specificata nella Decisione 94/3/CE.
- I codici che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco;
- Ai codici aggiunti è stata attribuita una numerazione nuova e progressiva rispetto a quella utilizzata nella Decisione della Commissione 94/3/CE.

I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco (*), anche se ciò non ne determina automaticamente la caratteristica di pericolosità. Infatti, per alcuni rifiuti pericolosi definiti voci speculari la decisione 2001/118/CE prevede che la caratteristica di pericolosità si abbia, in base al criterio della concentrazione, solo se le sostanze in essi presenti raggiungono concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà (caratteristiche di pericolosità) di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio.

1.2 La codifica dei rifiuti

Le nuove Decisioni sostanzialmente confermano i criteri adottati nelle precedenti, precisando che ciascun rifiuto dev'essere definito mediante un codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano:

- *la prima coppia*, le venti classi di attività da cui originano i rifiuti (ad es. 07 - rifiuti dei processi chimici organici);
- *la seconda coppia*, le sottoclassi in cui si articola ciascuna classe di attività (ad es., 07 02 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di

plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali, 07 – 03 rifiuti della da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici, tranne 06 11, ecc.);

- *la terza coppia*, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un'origine specifica (per es. 07 01 01 - soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, 07 01 03 - solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri ecc. da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base).

Conseguentemente, per identificare il codice da attribuire ad un rifiuto, occorre procedere come segue:

a) individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli che vanno da 01 a 12 o da 17 a 20 , ossia:

- 01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*
- 02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*
- 03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*
- 04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile*
- 05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*
- 06 rifiuti dei processi chimici inorganici*
- 07 rifiuti dei processi chimici organici*
- 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura, ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti ed inchiostri per stampa*
- 09 rifiuti dell'industria fotografica*
- 10 rifiuti prodotti da processi termici*
- 11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*
- 12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*
- 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*
- 18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)*
- 19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*
- 20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*

b) se il rifiuto non è identificabile tra quelli elencati per le attività suddette, per identificare il codice corretto occorrerà esaminare i capitoli 13, 14 e 15 che riguardano, rispettivamente:

- 13 oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19);*

14 solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08);
15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti, e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

- c) se neanche in questi capitoli è individuabile il codice identificativo del rifiuto allora bisogna far riferimento al capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco);
- d) infine, se il rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, bisognerà utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata secondo i criteri fissati nel punto a).

E' possibile, però, che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. La Decisione 2001/118/CE riporta il seguente esempio: *"un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti della lavorazione e del trattamento superficiale dei metalli, nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento ricopertura dei metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti). Il codice di riferimento verrà scelto in base alla fase di produzione in cui è stato generato il rifiuto".*

Analoghe considerazioni possono valere per i casi di attività che, a valle della produzione, effettuino formulazione, fornitura e/o uso di prodotti chimici (PFFU).

Inoltre i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

1.3 La classificazione di pericolosità dei rifiuti

Come anticipato in premessa, nell'elenco sono compresi anche i rifiuti pericolosi individuati da un asterisco (*). Questi rifiuti, considerati tali ai sensi della direttiva 91/689/CE, possono presentare una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo (vedi allegato III della suddetta direttiva recepita nell'allegato I del D.Lgs. 22/97 inserito con il D.Lgs 389/97):

- H1 - Esplosivo
- H2 - Comburente
- H3 - Facilmente infiammabile
- H4 - Irritante
- H5 - Nocivo
- H6 - Tossico
- H7 - Cancerogeno
- H8 - Corrosivo
- H9 - Infettivo
- H10- Sostanza tossica per il ciclo produttivo
- H11- Mutageno
- H12- Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
- H13- Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza
- H14- Ecotossico

Questa classificazione di pericolosità non si applica ai rifiuti domestici.

La prima conseguenza che discende da questa impostazione, è che sono pericolosi soltanto i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*).

La Decisione 2001/118/Ce, però, contiene importanti innovazioni per i casi nei quali nell'elenco, per la classificazione di pericolosità, è fatto riferimento, generico o specifico, al contenuto in sostanze pericolose di rifiuto (c.d. codici a specchio).

Infatti, in questi casi la Decisione, premesso che per "*sostanza pericolosa*" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (recepita nel nostro ordinamento con la L. 256/74 e successive modifiche) prevede che i rifiuti sono classificati pericolosi solo se presentano, in riferimento ai codici da H3 a H8 e H10 e H11, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come **molto tossiche** (R 26, 27, 28 molto tossico per inalazione, molto tossico a contatto con la pelle, molto tossico per ingestione) in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come **tossiche** (R 23, 24, 25 tossico per inalazione, tossico a contatto con la pelle, tossico per ingestione) in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come **nocive** (R 20, 21, 22 nocivo per inalazione, nocivo a contatto con la pelle, nocivo per ingestione) in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze **corrosive** classificate con frase di rischio R35 (provoca gravi ustioni) in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze **corrosive** classificate con frase di rischio R34 (provoca ustioni) in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze **irritanti** classificate con frase di rischio R41 (rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale $\geq 10\%$
- una o più sostanze **irritanti** classificate con frase di rischio R36, R37 e R38 (irritante per gli occhi, irritante per le vie respiratorie e irritante per la pelle) in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come **cancerogena** (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come **cancerogena** (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come **tossica** per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata con frase di rischio R60 e R61 (può ridurre la fertilità e può danneggiare i bambini non ancora nati) in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come **tossica** per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata con frase di rischio R62 o R63 (possibile rischio di ridotta fertilità o possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza **mutagena** della categoria 1 o 2 e classificata con frase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza **mutagena** della categoria 3 classificata con frase di rischio R40 (possibilità di effetti irreversibili) in concentrazione $\geq 1\%$.

Si precisa che i limiti di concentrazione sono espressi in % peso.

Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la nuova Decisione non comporta invece nessuna innovazione rispetto alla precedente Decisione 94/904/CE (allegato D del D.Lgs 22/97), non avendo previsto al momento nessuna specifica.

Ne consegue che non tutti i rifiuti contrassegnati da un asterisco sono pericolosi. Nel caso, infatti, delle voci specchio il rifiuto con asterisco sarà pericoloso solo se le sostanze che lo compongono superano le concentrazioni limite fissate in termini percentuali.

2. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTERNE: LA LEGGE N. 443/2001 E LA DIRETTIVA 9 APRILE 2002 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Delle decisioni ora analizzate sono destinatari gli Stati membri, cui è stato fatto obbligo di adeguare la normativa vigente e di disporre l'applicazione del nuovo elenco europeo dei rifiuti a decorrere dal 1° Gennaio 2002.

Al fine di consentire una corretta ed univoca applicazione della normativa, il Ministro dell'Ambiente ha emanato recentemente una direttiva contenente le indicazioni per l'utilizzo dei nuovi codici rinviando espressamente all'ottemperanza delle disposizioni contenute nella Legge 443/2001 ("Legge Lunardi") per quei rifiuti che, per effetto delle Decisioni europee, hanno acquisito la classificazione di pericolosità.

Si possono, pertanto, distinguere, in virtù dell'applicazione delle disposizioni comunitarie, due diverse fattispecie: la prima ricorre quando i rifiuti prodotti o gestiti cambino solo il codice e/o la denominazione, mentre la seconda quando gli stessi cambiano classe di pericolosità.

2.1 Rifiuti che hanno cambiato solo il codice e/o la denominazione

E' il caso in cui si ha una variazione del codice identificativo o della denominazione del rifiuto, ma non un cambio di pericolosità.

Compilazione registri di carico e scarico e formulari di trasporto

Con riferimento alla compilazione dei registri e dei formulari di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 15 del D.Lgs 22/97, la direttiva prevede che le imprese interessate utilizzino i nuovi codici, indicati nell'Allegato A della stessa, che sostituisce integralmente l'Allegato A2 e D del Decreto Ronchi.

L'Allegato B contiene invece lo schema di trasposizione dai codici CER di cui agli allegati del D.Lgs 22/97 ai nuovi codici dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE e successive modifiche. Nel caso in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati dallo schema in parola, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente, delle Attività Produttive,

nonché all'ANPA. I codici suddetti dovranno comunque essere utilizzati, ai fini della compilazione del MUD, prevista per il 30 aprile 2003 relativa ai dati riferiti al 2002.

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex artt. 28 e 30 del D.Lgs. 22/97

Lo schema di trasposizione ed, eventualmente, la procedura per l'uso di codici non indicati nello schema di trasposizione di cui all'allegato B (richiesta di autorizzazione alla Provincia e comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive nonché all'Anpa) sono utilizzabili anche dagli operatori che effettuano attività di trasporto, recupero e smaltimento soggette ad autorizzazione regionale o all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti (artt. 28 e 30 del D.Lgs. n. 22/97): questi operatori possono continuare ad operare con le autorizzazioni/iscrizioni in loro possesso fino all'aggiornamento che sarà effettuato dagli Organismi competenti in occasione della prima richiesta di rinnovo utile.

Procedure semplificate, ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97

Quanto espresso al precedente punto vale anche per gli operatori che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (DM 5 febbraio 1998) a condizione però che vengano utilizzati altri appropriati codici presenti nell'allegato C all'interno del quale sono riportati tutti i codici dei rifiuti recuperabili non pericolosi che beneficiano delle procedure semplificate previste dalla normativa vigente. Nessuna variazione è stata apportata alle tipologie ed alle caratteristiche dei rifiuti recuperabili (salvo il deperimento di alcune tipologie di rifiuti che, per effetto della nuova classificazione sono ora definiti pericolosi).

2.2 Rifiuti che hanno subito un cambio di classificazione

E' il caso di variazione del carattere attinente alla pericolosità del rifiuto, fattispecie che ricorre quando i rifiuti oggetto dell'attività di gestione subiscono un cambiamento di classificazione da non pericoloso a pericoloso o viceversa.

Domande di autorizzazione/iscrizione

Gli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo elenco dei rifiuti nel caso di riclassificazione del rifiuto (ovvero di passaggio da un codice di rifiuto non pericoloso a un codice di rifiuto pericoloso) sono stati disciplinati dal comma 15, dell'art. 1, della Legge 21/12/2001, n. 443.

La legge citata ha stabilito che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata a seguito dell'applicazione delle disposizioni comunitarie dovevano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 e/o iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 22/97, indicando i nuovi codici per i quali intendevano proseguire l'attività. L'attività, pur riguardando da quel momento in poi la gestione di un rifiuto pericoloso, poteva essere proseguita fino all'emanazione del provvedimento di aggiornamento da parte dell'ente competente (Regione, Provincia, Albo). In

questo caso la valutazione d'impatto ambientale non andava applicata perché le attività in parola risultavano attività già in essere.

Al riguardo la Direttiva 9 aprile 2002 prevede che qualora a un rifiuto, individuato come pericoloso (codice con asterisco) nel nuovo elenco, corrisponda una voce "specchio", occorrerà che il produttore/detentore verifichi analiticamente la pericolosità o meno dello stesso secondo le modalità riportate nell'allegato A della stessa direttiva ministeriale. Nel caso il rifiuto non risulti pericoloso, si applicheranno le indicazioni contenute al precedente punto 2.1.

Per disciplinare i criteri dell'iscrizione all'Albo nella categoria 5 da parte di quelle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi che, in base alle Decisioni della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vengono ad essere classificati pericolosi, è anche intervenuto il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Rifiuti, con la Deliberazione del 27 dicembre 2001 su "Criteri per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti nella categoria 5 ai sensi della Legge 443/2001".

Il provvedimento dell'Albo, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha stabilito che i soggetti che intendessero proseguire le attività di raccolta e trasporto dei "rifiuti non pericolosi" che, in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, venivano ad essere classificati "rifiuti pericolosi", dovevano, entro l'11 febbraio 2002:

1. presentare domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;
2. presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali intendevano proseguire l'attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
3. presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali intendevano proseguire l'attività comportasse il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale risultavano già iscritti.

La domanda d'iscrizione o di variazione doveva essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 12 del DM 406/1998, ad esclusione della documentazione già in possesso della Sezione regionale cui l'impresa richiedente avrebbe dovuto fare riferimento.

Per quanto concerne gli aspetti relativi al transitorio, il provvedimento dell'Albo stabilisce che le imprese già iscritte all'Albo possono adeguare la dotazione di mezzi e di personale entro e non oltre sei mesi a partire dalla data di scadenza del termine di 30 giorni fissato dall'art. 1, comma 15 della L.443/2001, e cioè entro il 10 agosto 2002.

I requisiti previsti per il responsabile tecnico possono invece essere soddisfatti entro un anno dalla medesima data e, quindi, entro il 10 febbraio 2003 (limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto la cui classificazione è stata modificata dalle Decisioni europee in questione). Alla domanda, che doveva essere presentata pena nullità entro l'11 febbraio 2002, avrebbe dovuta essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività svolta.

Nel rispetto della procedura descritta, il provvedimento dell'Albo stabilisce che le imprese interessate potranno proseguire le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in parola senza soluzione di continuità fino ad avvenuta iscrizione da parte dell'Albo.

Con successiva Delibera l'Albo Gestori Rifiuti, anche per venire incontro alle numerose richieste di chiarimento, ha provveduto ad emanare, il 6 febbraio 2002, una Delibera al fine di fornire indicazioni univoche ad operatori e Sezioni regionali sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione da presentare entro l'11 febbraio 2002.

Sullo specifico aspetto il Comitato dell'Albo ha ritenuto opportuno distinguere due differenti fattispecie:

- imprese già iscritte alla categoria 4 per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi (prodotti da terzi) che, in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti, vengono ad essere classificati pericolosi;
- imprese già iscritte alla categoria 4 per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi (prodotti da terzi) che, in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti, vengono ad essere classificati in parte pericolosi e, in parte, non pericolosi.

In relazione alle differenti casistiche che si possono verificare gli uffici dell'Albo hanno deliberato che:

- qualora l'interessato non possa conservare l'iscrizione alla cat. 4 perché tutti i rifiuti oggetto della sua iscrizione sono divenuti pericolosi per effetto del nuovo elenco dei rifiuti oppure decida di non continuare a svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che continuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda di cui all'art. 1, comma 15 della Legge 443/2001 potrà essere presentata sia nella forma di domanda di variazione della categoria d'iscrizione, sia nella forma di nuova iscrizione.
- qualora l'interessato decida di iscriversi nella cat. 5 per continuare a svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che, sulla base del nuovo elenco europeo, vengono ad essere classificati pericolosi e, contestualmente, voglia anche mantenere l'iscrizione nella categoria 4 per continuare a svolgere l'attività di raccolta e trasporto di quei rifiuti che continuano ad essere classificati non pericolosi, il Comitato dell'Albo ha previsto che la domanda di iscrizione nella categoria 5 contenga la richiesta di cancellazione dei rifiuti prima ricompresi nella categoria 4 che vengono ora ad essere classificati pericolosi e sia accompagnata dalla relativa fideiussione.

Con la medesima Deliberazione l'Albo Gestori Rifiuti ha inoltre stabilito che, al fine di consentire gli adeguati controlli, l'interessato tenga a bordo dei mezzi di trasporto, unitamente alla copia autentica del provvedimento d'iscrizione nella categoria di provenienza, copia della domanda di iscrizione o di variazione presentata e copia autentica dell'attestazione della Sezione regionale dalla quale risulti che l'interessato ha presentato, nei termini di legge, la domanda prevista dall'art. 1, comma 15 della L. 443/2001.

Capitolo 2

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEI NUOVI CODICI

1. DIRETTIVA 9 APRILE 2002 "INDICAZIONI PER LA CORRETTA E PIENA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 2557/2001 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI E IN RELAZIONE AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI"

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle Politiche Agricole

Visto il regolamento della Commissione n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001, che modifica l'Allegato V del regolamento n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

Considerato che con il predetto regolamento si è provveduto ad aggiornare la lista dei rifiuti adottando la versione più recente contenuta nella decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573;

Considerato che il predetto regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro dal 1 gennaio 2002;

Considerato che per la corretta e piena applicazione del predetto regolamento è necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla loro produzione e in ogni fase della loro gestione con le medesime codificazioni anche in vista di una loro eventuale movimentazione soggetta al regolamento predetto;

Considerato che, nelle more del completamento dell'iter amministrativo per l'emanazione del provvedimento interministeriale, è necessario che le Amministrazioni diano agli operatori le opportune indicazioni perché siano adottate al più presto le misure appropriate;

Visto l'assenso espresso dai Ministeri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali sulla presente direttiva;

EMANA

la presente direttiva:

Premessa.

La seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573.

Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti.

1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai Decreti Ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000.

A. L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo dell'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A della presente direttiva.

B. Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A alla presente direttiva sono classificati pericolosi - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti.

C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva.

D. L'Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.

E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998 all'articolo 1, comma 2, il rinvio agli Allegati I e II relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all'Allegato A della presente direttiva.

F. Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C, punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto, "perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

G. Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto "perdono significato Considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

H. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devono intendersi "tra i rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, per quanto riguarda la codificazione riportata, hanno perso significato. Una guida per

l'individuazione dei nuovi codici applicabili e' riportata negli allegati D ed E alla presente direttiva.

2. Registri, formulari e MUD.

A. Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno utilizzare i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva, dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003, relativa ai dati riferiti al 2002.

B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di pericolosita', gli operatori interessati hanno dato applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.

C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono individuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema di trasposizione" della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attivita' produttive nonche' all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche ai fini dell'eventuale revisione dell'Allegato B.

3. Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

A. Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizione di cui all'allegato B per l'individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate al punto 1, in attesa che le Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni,

B. Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto 1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica l'articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.

4. D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22":

A. I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, si conformano alla Decisione CE di cui al punto 1 secondo quanto

indicato nell'allegato C alla presente direttiva. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola rimangono immutate.

B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, le comunicazioni relative ad attività di recupero in corso mantengono la propria validità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell'articolo 33 comma 5 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

5. Materiali da costruzione contenenti amianto.

A. Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.

2. IL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI

2.1 Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
 - 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
 - 3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
 - 3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
 - 3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
 - punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
 - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
 - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
 - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
 - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
 - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
 - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
 - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
 - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
 - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
 - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
 - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
 - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$;
5. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
 6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
 7. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
 8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
 9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.
 10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente

disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

2.2 Indice

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali**
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile**
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici**
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici**
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica**
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici**
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)**
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)**
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)**
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della selvicoltura

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**

- 03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile**
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

- 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

- 06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
- 06 01 02* acido cloridrico
- 06 01 03* acido fluoridrico
- 06 01 04* acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06* altri acidi
- 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

- 06 02 01* idrossido di calcio
- 06 02 03* idrossido di ammonio
- 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05* altre basi
- 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione**
- 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni**
- 06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
- 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati**
- 06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano
- 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo**
- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti**
- 06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**
- 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
- 06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo
- 06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto
- 06 13 05* fuliggine
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**
- 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

- 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
- 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
- 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
- 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
- 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
- 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
- 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
- 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19* oli dispersi
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 17* olio di resina
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08**
- 08 05 01* isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

- 09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04* soluzioni fissative
- 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 - 10 01 02 ceneri leggere di carbone
 - 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
 - 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
 - 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
 - 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
 - 10 01 09* acido solforico
 - 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
 - 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 - 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
 - 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 - 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
 - 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 - 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
 - 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 - 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
 - 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 - 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 - 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
 - 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
 - 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
 - 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- ### **10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**

- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04* scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo**
- 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 10 04 04* polveri dei gas di combustione
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

- 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03* polveri dei gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame**
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03* polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali**
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori**
- 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

- 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
- 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
- 11 01 05* acidi di decapaggio
- 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07* basi di decapaggio
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
- 11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento**
- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02* altri rifiuti
- 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

- 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici**
- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- (1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto**
- 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 oli di sentina**
- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 rifiuti di carburanti liquidi**
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* petrolio
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti**
- 13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)**
- 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
- 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07* filtri dell'olio
- 16 01 08* componenti contenenti mercurio
- 16 01 09* componenti contenenti PCB
- 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13* liquidi per freni
- 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- (2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
- 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 04 esplosivi di scarto**
- 16 04 01* munizioni di scarto
- 16 04 02* fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03* altri esplosivi di scarto
- 16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**
- 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16 06 batterie ed accumulatori**
- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**
- 16 07 08* rifiuti contenenti olio
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 catalizzatori esauriti**
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

16 09 sostanze ossidanti

- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

- 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto⁽ⁱ⁾
- ⁽ⁱ⁾ Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso**
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)**
- 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

- (4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
- (5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

- 19 04 01 rifiuti vetrificati
 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
 19 04 03* fase solida non vetrificata
 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
 19 05 03 compost fuori specifica
 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica

- 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

- 19 08 01 vaglio
 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 19 09 04 carbone attivo esaurito

- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13* solventi
- 20 01 14* acidi
- 20 01 15* sostanze alcaline
- 20 01 17* prodotti fotochimici
- 20 01 19* pesticidi
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.»

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 02 terra e roccia
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

3. LO SCHEMA DI TRASPOSIZIONE DEI CODICI ALLEGATI AL D.M. 5 FEBBRAIO 1998

Lo "Schema di Trasposizione" riportato di seguito, contenuto nell'allegato C della Direttiva 9 aprile 2002, permette di sostituire i codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato1 e nell'Allegato 2, Suballegato1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell'Elenco dei Rifiuti (Dec. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 1 - SUBALLEGATO 1

DM 05/02/98	2000/532/CE e s.m.i.
1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE. E PRODOTTI DI CARTA	
1.1 <i>Tipologia:</i> rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi. [150101]	[150101]
[150105]	[150105]
[150106]	[150106]
[200101]	[200101]
1.2 <i>Tipologia:</i> scarti di pannolini e assorbenti. [150200]	[150203]
2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE.	
2.1 <i>Tipologia:</i> imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro. [170202]	[170202]
[200102]	[200102] [150107] [191205]
[160208]	[160120]
2.2 <i>Tipologia:</i> vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria. [180104]	[200102] [150107]
2.3 <i>Tipologia:</i> Rottame fine di cristallo. [200102]	[101199]
2.4 <i>Tipologia:</i> rifiuti di fibre di vetro. [170202]	[170202]
[200102]	[200102]

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE	
3.1 <i>Tipologia:</i> rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	
[120102]	[120102]
[120101]	[120101] [100210]
[160208]	[160117]
[150104]	[150104]
[170405]	[170405]
[190108]	[190118]
[190102]	[190102]
[200105]	[200140][191202]
[200106]	[200140][191202]
e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici	
[100299]	[100299]
[120199]	[120199]
3.2 <i>Tipologia:</i> Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	
[110401]	[110599] [110501]
[150104]	[150104]
[200105]	[200140] [191203]
[200106]	[200140] [191203]
[120103]	[120103]
[120104]	[120104]
[170401]	[170401] [191002]
[170402]	[170402] [191002]
[170403]	[170403] [191002]
[170404]	[170404] [191002]
[170406]	[170406] [191002]
[170407]	[170407] [191002]
e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	
[100899]	[100899]
[110104]	soppresso
[120199]	[120199]

3.3 Tipologia: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo [150104]	[150104] [191203]
[150105]	[150105]
[150106]	[150106]
3.4 Tipologia: rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [110401]	[110299]
[200106]	[200140]
[120103]	[120103] [120104]
3.5 Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104]	[150104]
[200105]	[200140]
3.6 Tipologia: pallini di piombo rifiuti [200106]	[200140]
3.7 Tipologia: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [110401]	[110299]
[120103]	[120103]
[120199]	[120199]
3.8 Tipologia: puliture di industrie dei metalli preziosi [200106]	[120103] [120104] [150203] [190812] [190814]
3.9 Tipologia: rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi [100701]	[100701]
[100706]	[161102], [161104]
[100799]	[100702]
3.10 Tipologia: pile all'ossido di argento esauste [200120]	[200134]
[160605]	[160605]
3.11 Tipologia: rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107]	[090107]
3.12 Tipologia: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) [110401]	[110299]
[120103]	[120103] [120104]
[200106]	[200140]

4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI	
4.1 Tipologia: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902]	[060902]
[100601]	[100601]
[100602]	[100602]
[100801]	[100809]
[100802]	[100811]
[101003]	[101003]
4.2 Tipologia: scorie di fusione da recupero di metalli preziosi [100701]	[100701]
4.3 Tipologia: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe [100601]	[100601]
[100602]	[100602]
[100699]	[100699]
4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202]	[100202]
[100903]	[100903]
[100201]	[100201]
4.5 Tipologia: schiumature povere di Zn [110401]	[110299]
4.6 Tipologia: polveri di zinco e colaticci di recupero [110401]	[110299]
4.7 Tipologia: polvere di allumina [100305]	[100305]

5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI	
5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160105]	[160116] [160117] [160118] [160122]
[160208]	[160116] [160117][160118] [160122][160106]
5.2 Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [160105]	[160117] [160118] [160122]
[160208]	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]
5.3 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza [050302]	[160803] [160804]
[070106]	[160803] [160804]
[070206]	[160803] [160804]
[070306]	[160803] [160804]
[070406]	[160803] [160804]
[070506]	[160803] [160804]
[070706]	[160803] [160804]

5.4 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza [050301]	[160801]
[070105]	[160801]
[070205]	[160801]
[070305]	[160801]
[070405]	[160801]
[070505]	[160801]
[070705]	[160801]
[050301]	[160801]
[061201]	[160801]
[190109]	[160801]
5.5 Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160101]	[160801]
[160102] [160801]	
5.6 Tipologia: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160202]	[160216]
[160205]	[160214]
[200124]	[200136]
[200106]	[200140]
5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160202]	[160216]
[170402]	[170402]
[170408]	[170411]
5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401]	[170401]
[170408]	[170411]
[160199]	[160122]
[160208]	[160118], [160122], [160216]
5.9 Tipologia: spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c).	[170411], [160216]

5.10 Tipologia: fini di ottone e fanghi di molazza [110204]	[110299]
[120299]	[120103], [120104], [120199]
5.11 Tipologia: terra di rame e di ottone [100699]	[100699]
[101099]	[101099]
5.12 Tipologia: rifiuto di trattamento di scorie di ottone [101003]	[101003]
[101099]	[101010], [101012]
5.13 Tipologia: ferro da cernita calamita [101099]	[101099]
5.14 Tipologia: scaglie di laminazione e stampaggio [120101]	[120101] [100210]
[120102]	[120102]
[120103]	[120103]
5.15 Tipologia: melme di rettifica della lavorazione di acciaio e ghisa [120101]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [120108*]
[120102]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [120108*]
5.16 Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160202]	[160214], [160216]
[200124]	[200136]
[110104]	[110114]
[110401]	[110299]
[110201]	[110206]
5.17. Tipologia: loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202]	[100202]
5.18 Tipologia: residui di minerali di ferro [100299]	[100209]
5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160202]	[160216]
[160205]	[160214]
[200124]	[200136]

5.20 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160203]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [160211*]
[200123]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [200123*]

6. RIFIUTI DI PLASTICHE	
6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104]	[020104]
[150102]	[150102]
[200103]	[200139] [191204]
[200104]	[200139] [191204]
6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070299]	[070213]
[120105]	[120105]
[160105]	[160119]
[160208]	[160119], [160216]
[160302]	[160306]
6.3 Tipologia: fanghi polimerici di ABS [070202]	[070212]
6.4 Tipologia: resine a scambio ionico esauste [070299]	[070299]
[190905]	[190905]
6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070299]	[070213]
[160208]	[160119], [120105]
6.6 Tipologia: imbottiture sedili in poliuretano espanso [070299]	[070213]
[160208]	[160119], [120105]
6.7 Tipologia: scaglie di alcool polivinilico [070299]	[070299]
6.8 Tipologia: polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto [070299]	[070299]
6.9 Tipologia: mix di ebanite, polipropilene e PVC da recupero di accumulatori al piombo esausti [160199]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [191211*]
6.10 Tipologia: sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale [101199]	[101199]

6.11 Tipologia: pannelli sportelli auto [070299]	[070299] [070213]
[160208]	[160119] [120105]
6.12 Tipologia: rifiuti di caprolattame [070199]	[070199]
[070299]	[070299]

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI	
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali , purché privi di amianto	
[101303]	[101311]
[170101]	[170101]
[170102]	[170102]
[170103]	[170103]
[170104]	[170802]
[170701]	[170107], [170904]
[200301]	[200301]
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate	
[010202]	[010410] [010413]
[010399]	[010399]
[010401]	[010408]
[010403]	[010410]
[010406]	[010413]
7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	
[101201]	[101201]
[101206]	[101206]
[101299]	[101208]
7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	
[101203]	[101203]
[101206]	[101206]
[101299]	[101208]
7.5 Tipologia: sabbie esauste	
[101299]	[101299]
[101099]	[101099]
7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
[170301]	[170302]
[200301]	[200301]

7.7 Tipologia: rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali [050101]	[050110]
[060501]	[060503]
[070702]	[070712]
7.8 Tipologia: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [101207]	[161106]
[100112]	[161106]
[100408]	[161102], [161104]
[100608]	[161102], [161104]
[100807]	[161102], [161104]
[100206]	[161102], [161104]
[100507]	[161102], [161104]
[100706]	[161102], [161104]
[101108]	[161106]
[101308]	[161106]
[060401]	[060316]
[070199]	[070199]
7.9 Tipologia: scarti di refrattari a base di carburo di silicio [101207]	[161106]
7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101]	[120101]
[120102]	[120102]
[120103]	[120103]
[120104]	[120104]
[120201]	[120117], [120121]
7.11 Tipologia: pietrisco tolto d'opera [170501]	[170504]
[170701]	[170107]
7.12 Tipologia: calchi in gesso esausti [101206]	[101206]
[101299]	[101299]
[200301]	[200301]
[101399]	[101399]
[170104]	[170802]

7.13 Tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101399]	[101399]
[170104]	[170802]
7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010502]	[010507]
[010599]	[010504]
[170501]	[170504]
7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010501]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [010505*]
[010502]	[010507]
[010599]	[010504]
7.16 Tipologia: calci di defecazione [020402]	[020402]
[020499]	[020499]
[020799]	[020799]
7.17 Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010102]	[010102]
[020499]	[020499]
[020799]	[020799]
[010202]	[010410]
[020402]	[020402]
[020701]	[020701]
[010302]	[010308]
[010401]	[010408]
[100299]	[100299]
7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce [060301]	[060314]
[101304]	[101304]
[070199]	[070199]
7.19 Tipologia: inerti da tinkal [060301]	[060314]
[060401]	[060316]
[060499]	[060499]
[060399]	[060399]
7.20 Tipologia: rifiuti e rottami di cermets [100807]	[161102], [161104]
[160205]	[160216]
7.21 Tipologia: pomice esausta [200116]	200130
7.22 Tipologia: rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) [100203]	[100208]
[060801]	[060899]
7.23 Tipologia: conchiglie [020203]	[020203]
[020102]	[020102]
[200303]	[200303]
7.24 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399]	[061399]
[100199]	[100199]
[050699]	[050699]
7.25 Tipologia: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299]	[100299]

[100904]	[100910], [100912]
[100901]	[100906]
[100902]	[100908]
[100206]	[161102], [161104]
7.26 Tipologia rottami di quarzo puro [070199]	[070199]
7.27 Tipologia: materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia [100203]	[100208]
[100299]	[100299]

7.28 Tipologia: supporti inerti di catalizzatori [061201]	[160801]
[061202]	[160803], [160804]
[070106]	[160803], [160804]
[070206]	[160803], [160804]
[070306]	[160803], [160804]
[070406]	[160803], [160804]
[070506]	[160803], [160804]
[070606]	[160803], [160804]
[160102]	[160803]
[190109]	[160801], [160803]
[050302]	[160803], [160804]
7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170602]	[170604]
7.30 Tipologia: sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170502]	[170506]
[200303]	[200303]
7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida [020199]	[020199]
[020401]	[020401]
[170501]	[170504]

8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI.	
8.1. <i>Tipologia:</i> olio di follone [040199]	[040199]
8.2 <i>Tipologia:</i> peluria e pelucchi tessili [040202]	[040221]
[040204]	[040221]
[040201]	[040221]
[040203]	[040221]
8.3 <i>Tipologia:</i> refluo contenente grasso di lana [040210]	[040210]
8.4 <i>Tipologia:</i> rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040201]	[040221]
[040202]	[040221]
[040203]	[040221]
[040204]	[040221]
[040205]	[040222]
[040206]	[040222]
[040207]	[040222]
[040208]	[040222]
[040209]	[040209]
[160208]	[160122]
[200110]	[200110]
[200111]	[200111]
8.5 <i>Tipologia:</i> trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [040109]	[040109]
[040199]	[040199]
8.6. <i>Tipologia:</i> scarti solidi conciati al vegetale [040108]	[040108]
[040109]	[040109]
8.7. <i>Tipologia:</i> rifiuti di smerigliatura, rasatura [040108]	[040108]
[040199]	[040199]
8.8 <i>Tipologia:</i> carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzatura in pelo [040108]	[040108]
[040199]	[040199]

8.9 <i>Tipologia</i> : indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	
[200110]	[200110]
[200111]	[200111] [191208]

9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO	
9.1 <i>Tipologia:</i> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101]	[030101]
[030102]	[030105]
[150103]	[150103]
[030103]	[030105]
[030199]	[030199]
[170201]	[170201]
[200107]	[200138] [191207]
[200301]	[200301]
9.2 <i>Tipologia:</i> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101]	[030101]
[030103]	[030105]
[030102]	[030105]
9.3. <i>Tipologia:</i> rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto [030199]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [030104*]
[170201]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [170204*] [170903*]
9.4 <i>Tipologia:</i> rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di sali [030199]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [030104*]
[170201]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [170204*] [170903*]
9.5 <i>Tipologia:</i> black liquor [030199]	[030199]
9.6 <i>Tipologia:</i> rifiuti di carte decorative impregnate [030199]	[030199]

10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU' E GOMMA	
10.1 <i>Tipologia:</i> cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [070299]	[070299]
[160302]	[160306]
10.2 <i>Tipologia:</i> pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103]	[160103]
10.3 <i>Tipologia:</i> pneumatici ricostruibili [160103]	[160103]

11. RIFIUTI DERIVATI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE	
11.1 <i>Tipologia:</i> morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, pannelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali [020303]	[020303]
[020399]	[020399]
11.2 <i>Tipologia:</i> terre e farine fossili disoleate [020399]	[020399]
11.3 <i>Tipologia:</i> carte esauste da filtrazione oli [020399]	[020399]
11.4 <i>Tipologia:</i> reflui liquidi della industria di raffinazione degli oli, dei grassi vegetali e animali [020399]	[020399]
11.5 <i>Tipologia:</i> foglie di the esauste [020304]	[020304]
11.6 <i>Tipologia:</i> tartaro grezzo [020703]	[020703]
11.7 <i>Tipologia:</i> vinacce e fecce esauste [020702]	[020702]
[020799]	[020799]
11.8 <i>Tipologia:</i> lolla di riso, guscetta di cotone [020304]	[020304]
[040201]	[040221]
11.9 <i>Tipologia:</i> rifiuti di cloruro di sodio [020299]	[020299]
[040199]	[040199]
11.10 <i>Tipologia:</i> rifiuti misti della lavorazione del tabacco [020304]	[020304]
[020399]	[020399]
11.11 <i>Tipologia:</i> oli esausti vegetali ed animali [020304]	[020304]
[200109]	[200125]
11.12 <i>Tipologia:</i> sansa esausta di oliva (polpa o farina) [020303]	[020303]
11.13 <i>Tipologia:</i> scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico [020304]	[020304]
11.14 <i>Tipologia:</i> reflui di cloruro di sodio in soluzione [020299]	[020299]
[060304]	[060314]

12. FANGHI	
12.1 <i>Tipologia:</i> fanghi da industria cartaria	
[030302]	[030302]
[030303]	[030311]
[030304]	[030311]
[030305]	[030305]
[030306]	[030309] [030310] [030311]
[030399]	[030399]
12.2 <i>Tipologia:</i> fanghi di dragaggio	
[170502].	[170506]
12.3 <i>Tipologia:</i> fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	
[010202]	[010410] [010413]
[010403]	[010410]
[010406]	[010413]
12.4 <i>Tipologia:</i> fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	
[010202]	[010410] [010413]
[010403]	[010410]
[010406]	[010413]
12.5 <i>Tipologia:</i> marmoresine	
[010406]	[010413]
12.6 <i>Tipologia:</i> fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica	
[080202]	[080202]
[080203]	[080203]
[101202]	[101203]
[101203]	[101203]
[101204]	[101210]
[101205]	[101205]
[101299]	[101299]
12.7 <i>Tipologia:</i> fanghi costituiti da inerti	
[010102]	[010102]
[010202]	[010410] [010409] [010412]
[010405]	[010412]

12.8 <i>Tipologia:</i> fanghi da trattamento acque di processo	
[070602]	[070612]
[070402]	[070412]
[070302]	[070312]
[070202]	[070212]
[070102]	[070112]
[061399]	[061399]
[070502]	[070512]
[060501]	[060503]
[070702]	[070712]
[100199]	[100121]
[190804]	[190812], [190814]
12.9 <i>Tipologia:</i> fango secco di natura sabbiosa	

[101103]	[101103]
12.10 <i>Tipologia:</i> fanghi da lavorazione lana sucida [040202]	[040220]
12.11 <i>Tipologia:</i> fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica [120202]	[100212] [120115]
[120203]	
12.12 <i>Tipologia:</i> fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi [100204]	[100214]
[100205]	[100215]
12.13 <i>Tipologia:</i> Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale [190802]	[190802]
[190902]	[190902]
[190903]	[190903]
12.14 <i>Tipologia:</i> Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti [060501]	[060503]
12.15 <i>Tipologia:</i> Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine [030199]	[030199]
12.16 <i>Tipologia:</i> Fanghi di trattamento acque reflue industriali [190804]	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]
[190804]	[190812] [190814]
12.17 <i>Tipologia:</i> Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica [100203]	[100208]
[100204]	[100214]
[100205]	[100215]
[110104]	[110110] [110112] [110114]
12.18 <i>Tipologia:</i> fanghi di depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccati [040106]	[040106]

13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE	
13.1 <i>Tipologia:</i> ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali [100101]	[100101], [100115]
[100102]	[100102], [100117]
[100103]	[100103], [100117]
13.2 <i>Tipologia:</i> ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere [030306]	
[030399]	[190112] [190114]
[100101]	[100101], [100115]
[100102]	[100103], [100117]
13.3 <i>Tipologia:</i> ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR [190101].	[190112]
13.4 <i>Tipologia:</i> abrasivo granulato [100602]	[100602]
13.5 <i>Tipologia:</i> rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici [061199]	[061199]
[100299]	[100299]
13.6 <i>Tipologia:</i> gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi [061199]	[061199]
[061101]	[061101]
[060699]	[060699]
[100105]	[100105]
[100107]	[100107]
[101204]	[101210]
13.7 <i>Tipologia:</i> gessi chimici [060303]	[060314]
[060501]	[060503]
[061399]	[061399]
[100313]	[100324]

13.8 <i>Tipologia:</i> anidrite [060303]	[060314]
[060304]	[060314]
[060501]	[060503]
13.9 <i>Tipologia:</i> rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio [060501]	[060503]
[061399]	[061399]
13.10 <i>Tipologia:</i> biscotti fluoridrici [060305]	[060314]
[060303]	[060314]
[060301]	[060314]
13.11 <i>Tipologia:</i> silicato bicalcico [060801]	[060899]
[100802]	[100811]
13.12 <i>Tipologia:</i> zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto [060601]	[060603]
[050501]	[050116]
13.13 <i>Tipologia:</i> rifiuti di pasta di zolfo [050702]	[050702]
[060601]	[060603] [060699]
13.14 <i>Tipologia:</i> zolfo umido [060601]	[060603] [060699]
13.15 <i>Tipologia:</i> rifiuti di bario solfato grezzo [070599]	[070599]
[060603]	[060314]
13.16 <i>Tipologia:</i> rifiuti di minerali di bario ridotti [060603]	[060314]
[010399]	[010399]
13.17 <i>Tipologia:</i> rifiuti di ossido di antimonio [060401]	[060316]
13.18 <i>Tipologia:</i> polveri di ossidi di ferro [060401]	[060316]
13.19 <i>Tipologia:</i> sfridi e scarti di smalto porcellanato [080201]	[080201]
[080203]	[080203]

13.20 <i>Tipologia:</i> gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [200104]	[150102] [150104] [150106]
13.21 <i>Tipologia:</i> cloruro di sodio greggio [190906]	[190906]
13.22 <i>Tipologia:</i> macchine fotografiche monouso [090109]	[090112]
[090110]	[090110]
13.23 <i>Tipologia:</i> soluzioni da incisione dei circuiti stampati [060302]	[060314]
[060304]	[060314]
[060310]	[060314]
13.24 <i>Tipologia:</i> sfridi di paraffina [030399]	[030399]
13.25 <i>Tipologia:</i> calcio solfato in granuli 60-90% da processo chimico a base di acido solforico e calce idrata [060303]	[060314]
[070202]	[070212]
13.26 <i>Tipologia:</i> rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, soole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio [100306]	[161102], [100318]
[010202]	[010410]
[110203]	[110203]
13.27 <i>Tipologia:</i> rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi [101204]	[101210]
[101202]	[101203]
[101203]	[101203]
[101205]	[101205]
13.28 <i>Tipologia:</i> soluzione reflua a base di solfuro di sodio [060302]	[060314]
13.29 <i>Tipologia:</i> Fluidi HALON compressi e liquefatti [160501]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [160504*]

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR	
14.1 <i>Tipologia</i> : rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata [150101]	[200301] [200203] [150101] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213]
[150102]	[150102]
[150103]	[150103]
[150105]	[150105]
[150106]	[150106]
[170201]	[170201]
[170203]	[170203]
[160103]	[160103]
[160105]	[160119]

15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA	
15.1 <i>Tipologia</i> : frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica [020106]	[020106]
[020204]	[020204]
[020305]	[020305]
[020403]	[020403]
[020502]	[020502]
[020603]	[020603]
[020702]	[020702]
[020705]	[020705]
[030306]	[030309] [030310] [030311]
[190805]	[190805]
[200302]	[200302]
[200201]	[200201]
[200108]	[200108]

16. RIFIUTI COMPOSTABILI	
16.1 <i>Tipologia</i> : rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da:	
a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108]	[200108]
[200302]	[200302]
b) Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole [020103]	[020103]
c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102]	[030105]
[030101]	[030101]
[030103]	[030105]
[030301]	[030301]
d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali [020304]	[020304]
[020501]	[020501]
[020701]	[020701]
[020702]	[020702]
[020704]	[020704]
e) rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa [040201]	[040221]
f) rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta [040202]	[040221]
g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione [020106]	[020106]
h) scarti di legno non impregnato [150103]	[150103]
[200107]	[200138]
[030101]	[030101]
[030199]	[030199]
i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101]	[200101]
[150101]	[150101]

j) fibra e fanghi di carta [030306]	[030309] [030310] [030311]
k) contenuto dei prestomaci [020102]	[020102]
l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201]	[200101]
m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190804]	[190812] [190814]
[190805]	[190805]
[020201]	[020201]
[020204]	[020204]
[020301]	[020301]
[020305]	[020305]
[020403]	[020403]
[020502]	[020502]
[020603]	[020603]
[020705]	[020705]
[030302]	[030302]
[040107]	[040107]
[190602]	[190605] [190606]
n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101]	[100101] [100115]
[100102]	[100103] [100117] [100102]
[100103]	[100103] [100117]

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE	
17.1 <i>Tipologia:</i> rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [150101]	[200301] [200203] [191210] [150101]
[150102]	[150102]
[150103]	[150103]
[150105]	[150105]
[150106]	[150106]
[170201]	[170201]
[170203]	[170203]
[160103]	[160103]
[160105]	[160119]

18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI	
18.1 <i>Tipologia:</i> Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi [020202]	[020202]
[020203]	[020203]
18.2 <i>Tipologia del rifiuto:</i> Scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo [040202]	[040221]
[040206]	[040222]
[040101]	[040101]
18.3 <i>Tipologia del rifiuto:</i> Scarti solidi della lavorazione conciaria [040101]	[040101]
18.4 <i>Tipologia del rifiuto:</i> Borlande [020702]	[020702]
18.5 <i>Tipologia:</i> Panelli [020399]	[020399]
18.6 <i>Tipologia:</i> Acque di vegetazione delle olive [020399]	[020399]
18.7 <i>Tipologia:</i> Calce di defecazione e ceneri di calce [020402]	[020402]
18.8 <i>Tipologia:</i> Scorie di defosforazione [100903]	[100903]
[100202]	[100202]
18.9 <i>Tipologia:</i> Solfato di calcio precipitato, solfato ferroso [060303]	[060314]
18.10 <i>Tipologia del rifiuto:</i> Fosfato precipitato [060307]	[060314]
18.11 <i>Tipologia:</i> Ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale [100101]	[100101] [100115]
[100102]	[100103] [100117] [100102]
[100103]	[100103] [100117]
18.12 <i>Tipologia:</i> Deiezioni animali [020106]	[020106]

Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell'Elenco dei Rifiuti (Dec. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 2 - SUBALLEGATO 1

1. <i>Tipologia:</i> combustibile derivato da rifiuti (CDR) [190501]	[191210]
2. <i>Tipologia:</i> biogas [190599]	[190699]
3. <i>Tipologia:</i> scarti vegetali [020103]	[020103]
[020107]	[020107]
[020301]	[020301]
[020303]	[020303]
[020304]	[020304]
[020701]	[020701]
[020704]	[020704]
4. <i>Tipologia:</i> rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101]	[030101]
[030102]	[030105]
[030103]	[030105]
[030301]	[030301]
[150103]	[150103]
[170201]	[170201]
[200107]	[200138]
5. <i>Tipologia:</i> rifiuti da fibra tessile [040201]	[040221]
[040203]	[040221]
6. <i>Tipologia:</i> rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030102]	[030105]
[030103]	[030105]
[200107]	[200138]
7. <i>Tipologia:</i> rifiuti della lavorazione del tabacco [020304]	[020304]

8. <i>Tipologia</i> : rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [170201]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [170204*] [170903*]
9. <i>Tipologia</i> : scarti di pulper [030307]	[030307] [030310]
10. <i>Tipologia</i> : fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805]	[190805]
11. <i>Tipologia</i> : gas derivati [190199]	[190199]
12. <i>Tipologia</i> : fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria, fanghi oleosi dell'industria petrolifera [030302]	Soppressa la tipologia “fanghi oleosi dell'industria petrolifera” [030302]
[030304]	[030309] [030311]
[030305]	[030305]
[030306]	[030309] [030310] [030311]
[050106]	Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [050106*]
13 <i>Tipologia</i> : residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico [160302]	[160306]
14 <i>Tipologia</i> : pollina [020106]	[020106]